



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 874

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 29 dicembre 2005. n. 20, articolo 19. Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento per la XVI legislatura (2020-2023).

Il giorno **25 Giugno 2020** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 prevede che i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, possano essere regolati nell'ambito di un unico Accordo di programma di durata corrispondente a quella della legislatura. L'Accordo riguarda i rapporti e le iniziative di comune interesse, riguardanti il sistema delle imprese, tra la Provincia e la Camera.

Secondo quanto dispone il comma 5 dell'articolo 19 richiamato, l'Accordo deve contenere:

- a) gli obiettivi da realizzare;
- b) gli interventi, le attività e gli altri strumenti di attuazione, precisandone i contenuti, i soggetti che partecipano alla loro attuazione, i tempi, le priorità e le modalità di rendicontazione;
- c) il quadro delle risorse occorrenti per ciascuna tipologia d'intervento e di attività, distinguendo le spese a carico della Provincia, quelle a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e quelle a carico di altri soggetti pubblici e privati che eventualmente partecipano all'accordo;
- d) le modalità per la definizione dei programmi annuali di attività con i quali sono individuati interventi e iniziative da attuare nei singoli esercizi;
- e) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dei finanziamenti della Provincia.

La norma di riferimento prevede inoltre che per l'attuazione dell'Accordo di programma la Giunta provinciale assegni *“annualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento i finanziamenti a carico del bilancio provinciale, individuando gli interventi e le attività da realizzare e le modalità di erogazione dei finanziamenti”*, precisando che *“gli interventi e le attività il cui onere è posto a carico della Provincia devono essere compatibili con le risorse previste nel bilancio pluriennale della Provincia”*.

Ad avvio della corrente legislatura, con deliberazione della Giunta provinciale n. 647 di data 13 maggio 2019 tenuto conto, fra l'altro, del processo di rinnovo della governance dell'Ente camerale è stato approvato un “Accordo stralcio” per l'anno 2019, valido fino al 31 dicembre 2019. Con deliberazione n. 2191 di data 20 dicembre 2019 si approvava un accordo aggiuntivo all'accordo di programma stralcio per l'anno 2019, che ne ha prorogato la durata fino al 31 marzo 2020, proponendo di proseguire in continuità con le attività e le azioni allora contenute nel

Piano di attività 2019, concordate fra i due enti ai sensi dell'allora vigente Accordo. Tale proroga pareva opportuna anche in ragione di possibili nuove azioni che la Provincia aveva in programma di attribuire all'Ente camerale, tenuto conto dei contenuti della Nota di aggiornamento al DEFP e della manovra di bilancio.

In tale contesto è intervenuta la modifica dell'atto organizzativo della Provincia, di cui alla deliberazione n. 257 di data 21 febbraio 2020, che ha tra l'altro disposto con decorrenza 1 marzo 2020 l'assegnazione delle attività e dei compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia relative alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento, per quanto attiene al finanziamento ed al controllo sugli atti dell'ente camerale e al supporto della programmazione dell'attività dell'ente, all'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione e in particolare al neo costituito Ufficio rapporti con la CCIAA e razionalizzazione controlli sulle imprese.

L'emergenza sanitaria sperimentata nei primi mesi del 2020, che ha colpito il sistema delle imprese, con un particolare impatto sull'ambito turistico e dei servizi di ristorazione e ricreativi, ha richiesto un diverso approfondimento sui contenuti dell'Accordo di programma di legislatura, anche in ragione di possibili nuovi interventi da concordare con l'Ente camerale, che svolge funzioni di rappresentanza unitaria delle imprese, anche tenuto conto della risposta degli operatori economici al blocco delle attività e alle successive misure di distanziamento.

Con deliberazione n. 419 del 27 marzo 2020 si è proposto, in accordo con l'Ente camerale, di prorogare fino al 30 giugno 2020 la durata dell'accordo di programma stralcio 2019, di cui alla citata deliberazione n. 2191/2019, in continuità con le attività ivi previste e, laddove necessario, in relazione alle ripercussioni del Covid 19 sul mondo imprenditoriale, anche con ulteriori ambiti di azione da prevedere nel programma di attività 2020 in corso di definizione, con carattere necessariamente scorrevole.

Parallelamente sono state riavviate le interlocuzioni finalizzate alla definizione dei contenuti dell'Accordo di programma di legislatura, che vedono delinearsi i seguenti obiettivi, raggruppati per aree di intervento, per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema economico locale:

1. promozione e valorizzazione delle produzioni distintive del territorio trentino, sia in ottica di approccio culturale, per rendere più stretto il legame con i circuiti locali, sia in funzione attrattiva, tanto di visitatori legati al comparto turistico quanto di investimenti aziendali, in funzione dei trend sulle produzioni, sul mercato dei prezzi e sui gusti del consumatore;

2. approccio puntuale e aggiornato di analisi della realtà economico-imprenditoriale trentina con un programma di indagini sulle ricadute territoriali, sugli effetti di modificazione del comportamento degli operatori degli interventi per le imprese/lavoratori finanziati dalla Provincia, sui fabbisogni occupazionali quale presupposto per individuare gli interventi più efficaci per favorire la crescita e la resilienza del sistema;

3. attività di formazione e accompagnamento, anche attraverso il potenziamento del ruolo di Accademia d'impresa, per accrescere la competitività delle imprese del territorio, in particolare femminili, l'aumento delle conoscenze e delle competenze a disposizione dei sistemi produttivi, la managerialità delle micro e piccole imprese trentine, l'utilizzo delle produzioni distintive del territorio trentino, le capacità di interlocuzione con il sistema bancario e finanziario per l'accesso al credito;

4. digitalizzazione e semplificazione nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e imprese, anche attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P., unico punto di contatto fra imprese e pubblica amministrazione relativamente a tutti i procedimenti di natura autorizzatoria, e l'alimentazione del fascicolo unico d'impresa, oltre al sostegno alle imprese per l'accesso al mercato elettronico. Nell'ambito della semplificazione si colloca un progetto sperimentale di attivazione del nucleo di verifica sui requisiti in capo alle imprese iscritte ad elenchi o abilitate al mercato elettronico provinciale.

Tenuto conto del consolidato rapporto fra i due enti, il nuovo Accordo conferma l'articolazione delle aree di collaborazione nelle seguenti categorie:

- a) azioni comuni con riferimento a specifici ambiti;
- b) funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia;
- c) accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti.

In coerenza con la natura programmatica e di prospettiva pluriennale dell'Accordo di programma, è prevista una formulazione ampia dei percorsi, adatta a comprendere alcune osservazioni specifiche emerse nel confronto; esse potranno trovare concreta declinazione in seno ai Programmi annuali. Tratto caratterizzante di questo Accordo è il fatto che ad esso viene riconosciuta, nell'ambito di una solida partnership e metodologia di condivisione, una natura dinamica. L'evoluzione del quadro economico-finanziario e delle dinamiche imprenditoriali, acuita dalla drammatica crisi ingenerata dalla emergenza sanitaria, apre nuovi scenari e prospettive con le quali le imprese, accanto alle pubbliche amministrazioni, saranno chiamate a confrontarsi con una maggiore flessibilità.

In tale ottica, nel corso del periodo di validità dell'Accordo potranno essere individuate specifiche azioni da implementare, per assicurare all'imprenditoria trentina un sostegno concreto ed efficace.

In attuazione dell'Accordo di Programma 2020-2023 è in fase di avanzata redazione il Programma di attività 2020. Al di là dell'ovvia circostanza che la programmazione in esso contenuta ha, per molti aspetti, un assetto necessariamente variabile, si prevede, per il futuro, un rafforzamento del confronto, per aree tematiche, preliminare alla presentazione del Programma di attività. Tali interlocuzioni verranno avviate già nel corso dei prossimi mesi, per la definizione anche del Programma di attività 2021, tenuto conto in particolare degli ambiti che l'Accordo di programma viene potenzialmente ad aprire, che saranno declinati in specifici percorsi.

Per ciascuna area di collaborazione l'Accordo definisce pertanto obiettivi e strumenti nell'arco temporale che va dalla sua sottoscrizione al termine della legislatura provinciale, prevedendo che siano invece i programmi annuali a definire gli interventi attuativi dell'Accordo.

L'Accordo contiene in particolare alcuni nuovi interventi tra i quali si citano, in particolare, quello relativo ad un progetto di rafforzamento dell'area di analisi e monitoraggio sull'economia locale, di progressiva alimentazione del S.U.A.P. con procedimenti provinciali mono-ente e successivamente con procedure anche complesse in altri settori di intervento in ambito economico-produttivo, di attivazione del nucleo di verifica sui requisiti in capo alle imprese iscritte ad elenchi o abilitate al mercato elettronico provinciale. All'interno dell'area formativa si prevedono interventi progettati per imprese ed operatori di minori dimensioni, di sviluppo della managerialità, delle competenze digitali e di leadership, con una modalità flessibile e adattata alle esigenze tempo per tempo emergenti. Verranno inoltre valorizzate le attività di sensibilizzazione ad un più diffuso e consapevole utilizzo dei prodotti territoriali, e alla cura della relazione con il cliente. Per altre attività consolidate, quali ad esempio la valorizzazione delle produzioni distintive del Trentino, l'Accordo conferma la strutturazione attuale, con maggiori sinergie fra dimensione promozionale, analisi del sentiment degli operatori e proposte formative.

Attraverso un processo condiviso di confronto tra la Provincia e la Camera di Commercio, e con le strutture provinciali interessate, si è proceduto quindi con la redazione dell'Accordo di programma di legislatura. I responsabili dei Dipartimenti provinciali e delle strutture di merito attualmente e potenzialmente coinvolti hanno formulato proposte che sono state condivise e discusse rispetto ai contenuti generali dell'Accordo di programma.

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle iniziative previste dall'Accordo sono determinate, per ambiti di intervento, nel "Quadro delle risorse" allegato all'Accordo medesimo.

La Provincia utilizza gli stanziamenti previsti a questo fine nel bilancio provinciale. In merito si rappresenta come attualmente il bilancio della Provincia autorizzi le risorse a copertura dell'Accordo di programma in esame con riferimento agli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, come illustrato nel corrispondente "Quadro delle risorse", allegato all'Accordo.

L'Accordo consente che il Quadro delle risorse possa essere aggiornato con l'approvazione del Programma annuale delle attività. Il Programma delle attività 2020, di cui è stata proposta una bozza dall'Ente camerale, è in fase di definizione, considerando non solo la fase particolarmente delicata che sta attraversando il sistema delle imprese ma anche l'impatto delle misure di distanziamento su alcune delle attività formative, promozionali e di sensibilizzazione ipotizzate. Questi fattori hanno evidentemente imposto la riprogrammazione di molti interventi a partire dalla seconda metà del 2020; il Programma 2020 sarà comunque approvato entro il mese di luglio 2020.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone di approvare lo schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento per la legislatura (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), prenotando la spesa prevista dal presente provvedimento, pari a euro 2.756.000,00 per ogni singolo esercizio finanziario 2020, 2021, 2022 e 2023.

L'Accordo disciplina inoltre le modalità di erogazione del finanziamento ordinario della Camera di Commercio da parte della Provincia a seguito della delega delle relative funzioni amministrative dalla Regione, nonché i criteri per l'emanazione delle direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio a norma dell'articolo 7, comma 10 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.

Si dà atto che il documento denominato "Quadro delle risorse 2020-2023", allegato A) all'Accordo di Programma 2020 -2023 per la XVI Legislatura è coerente con le risorse messe a disposizione da parte della Provincia sul "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" come ivi indicato.

Conseguentemente, e tenuto conto dell'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., con il presente provvedimento si provvede alla prenotazione della somma complessiva di euro 11.024.000,00 nel seguente modo:

- per euro 800.000,00 sul capitolo 615685-002 così suddivisi:
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;

- per euro 1.120.000,00 sul capitolo 615685-003 così suddivisi:
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;
- per euro 9.104.000,00 sul capitolo 615685-004 così suddivisi:
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2023.

Sullo schema di Accordo di programma, sono stati acquisiti i pareri di competenza dei servizi di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016.

Lo schema di Accordo è stato condiviso con l'Ente camerale ed è stato approvato dallo stesso nella seduta del 19 giugno 2020.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;
- visto l'articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006- 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2264 di data 28 dicembre 2017;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
- viste le comunicazioni e gli atti citati in premessa;
- visti i pareri di competenza delle strutture di staff acquisiti per le vie brevi a seguito della trasmissione e confronto congiunto sul testo;
- accertata la propria competenza ai sensi del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;

- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Accordo di programma di legislatura tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, e l'Allegato "Quadro delle risorse 2020-2023", rispettivamente allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- 2) di prenotare a favore della Camera di Commercio Industria, artigianato ed agricoltura – codice fiscale e partita IVA 00262170228, per le ragioni meglio specificate in premessa e tenuto conto dell'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di euro 11.024.000,00 nel seguente modo:
 - per euro 800.000,00 sul capitolo 615685-002 così suddivisi:
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - per euro 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;
 - per euro 1.120.000,00 sul capitolo 615685-003 così suddivisi:
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - per euro 280.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;
 - per euro 9.104.000,00 sul capitolo 615685-004 così suddivisi:
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - per euro 2.276.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;

- 3) di rinviare a successivi provvedimenti, per le motivazioni specificate in premessa, l'assegnazione delle risorse di cui al precedente punto 2, secondo le modalità di cui all'art. 27 dell'Accordo di programma 2020-2023 per la XVI Legislatura;

- 4) di autorizzare il Presidente della Provincia o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al precedente punto 1);

- 5) di dare atto che gli effetti dell'Accordo di programma decorrono dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023, nelle more della stipula dell'Accordo medesimo;
- 6) di rinviare ad un successivo provvedimento, da assumersi comunque entro il mese di luglio 2020, l'approvazione del Programma delle attività 2020, sulla base dell'Accordo di programma 2020-2023.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Accordo di Programma

002 Quadro risorse

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", e la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO di seguito denominata "Camera di Commercio";

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

SOMMARIO

CAPO I Finalità e campo di applicazione

- Art. 1 Finalità e campo di applicazione
- Art. 2 Attività e ruoli

CAPO II Azioni comuni della Provincia e della Camera di Commercio

- Art. 3 Promozione territoriale
- Art. 4 Valorizzazione del legno trentino e delega alla tenuta dell'Elenco provinciale delle imprese forestali
- Art. 5 Analisi, monitoraggio e approfondimento
- Art. 6 Formazione all'impresa (Accademia d'Impresa)
- Art. 7 Supporto ai processi di internazionalizzazione e rapporti con l'Unione europea
- Art. 8 Servizio di conciliazione
- Art. 9 Dematerializzazione, e-procurement, digitalizzazione dei rapporti fra imprese e imprese e PA, sostegno all'utilizzo delle tecnologie digitali, banda ultralarga e tecnologia 5G
- Art. 10 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)- Fascicolo unico d'impresa
- Art. 11 Promozione della cultura imprenditoriale femminile
- Art. 12 Tutela dei Consumatori
- Art. 13 Promozione dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato per il conseguimento dei titoli formali nell'ambito del sistema duale

CAPO III Funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia

- Art. 14 Funzioni amministrative oggetto di delega
- Art. 15 Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
- Art. 16 Albo delle imprese artigiane
- Art. 17 Vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie in materia di distributori di carburante
- Art. 18 Elenco provinciale delle imprese forestali
- Art. 19 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Art. 20 Nucleo di verifica sui requisiti in capo alle imprese iscritte ad elenchi o abilitate al mercato elettronico provinciale

CAPO IV Accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti

Art. 21 Ulteriori specifici rapporti

Art. 22 Formazione professionalizzante nei settori del commercio e del turismo

Art. 23 Formazione Maestro Artigiano e Maestro Professionale

Art. 24 Certificazione nei settori agroalimentari, turistico e della ristorazione

CAPO V Programmazione, finanziamento, verifica e rendicontazione degli interventi

Art. 25 Finanziamento ordinario della Camera di Commercio

Art. 26 Direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio

Art. 27 Modalità di finanziamento

Art. 28 Programmazione annuale delle attività

Art. 29 Modalità di erogazione dei finanziamenti

Art. 30 Modalità di rendicontazione della spesa

Art. 31 Referenti dell'Accordo

Art. 32 Impegni e responsabilità dei soggetti sottoscrittori

Art. 33 Verifiche sull'attuazione dell'Accordo

CAPO VI Efficacia dell'Accordo e disciplina transitoria

Art. 34 Durata dell'Accordo

Art. 35 Continuità delle attività della Camera di Commercio dopo la scadenza dell'Accordo

Art. 36 Regime fiscale

CAPO I Finalità e campo di applicazione

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio stipulano il presente Accordo di programma per regolare in modo organico ed efficace i reciproci rapporti di collaborazione nell'attuazione di progettualità a sostegno dello sviluppo economico ed in particolare volte a promuovere la competitività e la capacità di innovazione delle imprese nonché l'attrattività del territorio.

La Provincia e la Camera di Commercio attraverso il presente accordo intendono rafforzare, rinnovare e finalizzare l'ottica di partenariato e di collaborazione strategica ed operativa, sancita con l'Accordo di programma sottoscritto nella precedente Legislatura, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Provincia e quelle di tutela generale del sistema delle imprese e di regolazione del mercato proprie delle Camere di Commercio.

Nella consapevolezza della continua evoluzione del quadro economico e delle dinamiche imprenditoriali, acuita dalla drammatica crisi ingenerata dalla emergenza sanitaria, che apre nuovi scenari e prospettive con le quali le imprese saranno con ogni probabilità chiamate a confrontarsi anche in futuro, la Provincia e la Camera di Commercio concordano sulla necessità di riconoscere al presente accordo una natura dinamica.

In tale ottica potranno essere individuati di comune accordo ulteriori azioni da implementare nella vigenza dell'accordo per assicurare all'imprenditoria trentina un sostegno concreto ed efficace.

La Provincia riconosce il ruolo strategico della Camera di Commercio quale istituzione che svolge funzioni di rappresentanza unitaria e di interesse generale con riferimento al sistema delle imprese, nonché di supporto e di promozione dell'economia locale.

Nell'esercizio di questo ruolo, la Camera di Commercio può sottoporre alla Giunta provinciale, quale contributo alla formulazione del documento di economia e finanza provinciale (DEFP), un documento contenente valutazioni e proposte in merito a profili e ambiti di particolare rilievo per favorire la crescita e lo sviluppo economico del sistema imprenditoriale della provincia di Trento.

Allo stesso modo, la Provincia può affidare alla Camera di Commercio l'elaborazione della proposta di Linee Strategiche di indirizzo rispetto allo sviluppo economico di specifici settori, ambiti o filiere che verranno individuati di anno in anno.

Comma 2) Provincia e Camera di Commercio riconoscono la strategicità, per il periodo 2020-2023, dei seguenti obiettivi, raggruppati per aree di intervento:

1. Valorizzazione delle produzioni distintive del territorio

Valorizzazione delle produzioni distintive del territorio trentino anche in ottica di approccio culturale, in funzione attrattiva (di visitatori e di investimenti), in chiave di apertura delle imprese ai mercati esterni, in termini di analisi sulle produzioni, sul mercato dei prezzi e dei gusti del consumatore. Attività di tutoraggio, formazione e accompagnamento delle imprese trentine nell'utilizzo delle produzioni agroalimentari territoriali e potenziamento del ruolo di Palazzo Roccabruna quale vetrina delle produzioni distintive;

2. Attività di indagine, monitoraggio e approfondimento

Attività di indagine, studio, ricerca e approfondimento in materia economica, nella consapevolezza condivisa della necessità di una

conoscenza il più possibile puntuale ed aggiornata della realtà economico imprenditoriale trentina quale presupposto per l'individuazione e la realizzazione degli interventi più efficaci per promuoverne lo sviluppo e l'apertura internazionale;

3. Formazione e servizi per le imprese

Attività di formazione, anche attraverso il potenziamento del ruolo di Accademia d'impresa, per favorire ed accrescere la competitività delle imprese del territorio, l'aumento delle conoscenze e delle competenze a disposizione dei sistemi produttivi, la managerialità delle micro e piccole imprese trentine, le capacità di interlocuzione con il sistema finanziario per l'accesso al credito nonché sostenere l'attività imprenditoriale femminile. L'offerta di formazione continua dovrà essere progettata sulle esigenze delle imprese stesse, anche sulla base dell'attività di indagine e interlocuzione svolta.

4. Digitalizzazione delle imprese, semplificazione dei rapporti con e fra le Pubbliche amministrazioni e del sistema dei controlli

Potenziamento della dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure nei rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e tra queste ed imprese, in un'ottica di miglioramento dei servizi, di diminuzione della burocrazia nonché costi amministrativi.

Lo Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P., collegamento fra imprese e pubblica amministrazione per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, le prestazioni di servizi e l'alimentazione del fascicolo unico d'impresa previsto dell'art. 2, comma 2 lett. b) della Legge 580 /1993 ss.mm. sarà oggetto di una specifica progettualità, affinché sia progressivamente alimentato dagli enti del sistema pubblico, a partire da alcuni ambiti a gestione provinciale via via identificati e sperimentati.

Accanto alla valorizzazione del ruolo camerale nel sostegno alle imprese per l'accesso al mercato elettronico, l'ente camerale supporterà l'ente gestore della piattaforma informatica di e-procurement trentina per garantire alle imprese una migliore fruibilità.

Sono inoltre individuati ulteriori ambiti di interesse comune nella promozione dell'imprenditorialità, dell'approccio al mercato e della concorrenza.

Comma 3) La collaborazione nelle aree di cui al comma 2) si esplica mediante:

- a) azioni comuni con riferimento a specifici ambiti;
- b) funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia;
- c) accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti.

Art. 2 Attività e ruoli

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio – secondo le rispettive competenze – definiscono nel presente accordo le modalità di intervento nei seguenti ambiti:

1. Promozione delle produzioni distintive del territorio, comprendente:
 - osservatorio delle produzioni trentine, Palazzo Roccabruna come centro di promozione istituzionale, certificazione nei settori agroalimentari, turistici e della ristorazione
 - attività di tutoraggio formazione e accompagnamento delle imprese trentine nell'utilizzo delle produzioni agroalimentari territoriali;
 - valorizzazione del legno trentino;
 - elenco imprese forestali;
 - denominazione di origine e indicazioni geografiche dei vini;
 - certificazione nei settori agroalimentari, turistici e della ristorazione;
 - valorizzazione dei marchi collegati al territorio (brand territoriale) per le eccellenze e i prodotti innovativi del Trentino;

2. Analisi, monitoraggio e approfondimento dei dati economici, comprendente:
 - raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi agli andamenti congiunturali trimestrali e agli investimenti dei principali settori economici;
 - realizzazione di due indagini annuali per la rilevazione del clima di fiducia dei consumatori trentini;
 - realizzazione di report statistici descrittivi della struttura economica della provincia di Trento;¹
 - ulteriori approfondimenti e analisi, su richiesta delle categorie economiche e della Provincia Autonoma di Trento, in relazione a temi specifici connessi all'economia provinciale (internazionalizzazione, imprenditoria giovanile, femminile e straniera, fabbisogni occupazionali e professionali, effetti di specifiche misure a sostegno delle imprese);
 - collaborazione con ISPAT nella realizzazione di un sistema informativo delle imprese trentine con l'obiettivo di rendere disponibili in internet, secondo la modalità open, i dati e le informazioni statistiche relative al mondo produttivo trentino;

3. Formazione e servizi per le imprese:
 - formazione all'impresa attraverso Accademia d'impresa;
 - formazione professionalizzante nei settori commercio e turismo;
 - formazione Maestro Artigiano e Maestro Professionale

4. Digitalizzazione delle imprese e semplificazione sistema controlli, così declinata:

¹ A titolo di esempio: "Note sulla situazione economica in provincia di Trento"; "Le imprese medio-grandi in provincia di Trento", "Il Commercio in Provincia di Trento".

- dematerializzazione, e-procurement, digitalizzazione dei rapporti fra imprese e imprese e PA, sostegno all'utilizzo delle tecnologie digitali, della banda ultra-larga e tecnologia 5G;
- sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e Fascicolo unico d'impresa;
- nucleo di verifica sui requisiti delle imprese iscritte agli elenchi per gli affidamenti.

Sono inoltre individuati ulteriori ambiti di interesse comune nella promozione dell'imprenditorialità, dell'approccio al mercato e della concorrenza, comprendenti:

- a) servizio di Conciliazione;
- b) promozione della cultura imprenditoriale femminile;
- c) tutela dei Consumatori;
- d) promozione dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato per il conseguimento dei titoli formali nell'ambito del sistema duale;
- e) albo delle imprese artigiane;
- f) ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Comma 2) In funzione della definizione unitaria del piano di attività, nel rispetto della tempistica prevista e, successivamente, della valutazione del grado di implementazione delle azioni in esso previste, la Provincia, di concerto con la Camera di Commercio individua annualmente dei momenti di confronto, analisi e valutazione con la partecipazione dei referenti provinciali e camerali responsabili, anche per i singoli ambiti interessati dall'Accordo in fase di sviluppo delle attività, in modo da assicurarne un monitoraggio comune e una definizione flessibile e rispondente alle esigenze, anche contingenti, del sistema territoriale.

Gli elementi acquisiti in occasione dei momenti di analisi e valutazione potranno essere sostitutivi rispetto alle procedure di raccolta dei pareri e valutazioni, ex ante ed ex post, svolti annualmente dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO II Azioni comuni della Provincia e della Camera di Commercio

Art. 3 Promozione territoriale

Comma 1) Alla Provincia spetta la regia complessiva ed il coordinamento generale nell'ambito della promozione istituzionale del Trentino, che include anche le sue produzioni distintive.

La Camera di Commercio assume le seguenti funzioni nell'ambito della promozione istituzionale delle produzioni trentine:

- a) gestione dell'Osservatorio delle produzioni trentine;

- b) gestione di Palazzo Roccabruna, quale sede di promozione istituzionale delle produzioni distintive del territorio e dell'Enoteca provinciale del Trentino, vetrina di riferimento sul territorio per la produzione vitivinicola, spumantistica e grappicola;
- c) coordinamento di attività di formazione e promozione nei confronti degli operatori economici di produzioni distintive del settore enogastronomico anche con riferimento al brand territoriale.

Comma 2) A mezzo dell'Osservatorio delle produzioni trentine, (di seguito "Osservatorio"), la Camera di Commercio esercita, in raccordo e coordinamento con la Provincia e gli altri Enti/Organismi deputati alla promozione territoriale, le seguenti funzioni, a tutela e presidio delle produzioni locali:

- a) attività di studio, indagine e analisi per la creazione di conoscenze e la produzione di dati economici sui vini, grappe e prodotti trentini e i relativi mercati;
- b) attività di informazione, comunicazione e divulgazione delle attività e dei dati prodotti nell'ambito degli studi e delle analisi effettuate;
- c) supporto all'individuazione di protocolli e disciplinari di prodotto a favore degli operatori trentini;
- d) mappatura dei fabbisogni formativi nell'ambito delle produzioni rappresentative del territorio.

Comma 3) Quale sede di promozione istituzionale delle produzioni rappresentative del territorio e dell'Enoteca provinciale del Trentino, Palazzo Roccabruna, ospita e promuove annualmente iniziative ed eventi, realizzati dalla Camera di Commercio anche in collaborazione con Enti, Organizzazioni ed esperti esterni, al fine di creare una solida cultura di prodotto, nonché momenti di presentazione delle produzioni distintive del territorio in occasione della presenza di delegazioni istituzionali o rappresentanze del mondo economico nazionale ed internazionale, concordati con la Provincia.

L'Enoteca provinciale di Palazzo Roccabruna opera quale sede unitaria delle principali iniziative promozionali in campo vinicolo e spumantistico organizzate in Trentino dalla stessa Camera di Commercio e dai soggetti rappresentativi della filiera vitivinicola.

Palazzo Roccabruna ospita, infine, la realizzazione dei percorsi formativi in materia di cultura di prodotto e territorio, organizzati dall'Azienda speciale, Accademia d'Impresa, di cui all'art. 6.

Comma 4) La Camera di Commercio può avvalersi dei Servizi provinciali competenti per l'esecuzione dei lavori di allestimento di spazi espositivi relativi agli eventi di natura promozionale di cui al precedente comma e concordati con la Provincia nel documento di programmazione annuale di cui all'art. 28. I lavori di allestimento, in particolare, riguardano la creazione ed il montaggio di stand e layout espositivi, e la creazione di manufatti specifici per attività promozionali. L'eventuale acquisto di

materiali è comunque a carico della Camera di Commercio. Nello specifico è possibile inoltre utilizzare allestimenti, arredi, stand espositivi già prodotti dai Servizi sopra citati.

Art. 4 Valorizzazione del legno trentino e delega alla tenuta dell'Elenco provinciale delle imprese forestali

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio concordano sulla rilevanza per l'economia trentina del settore della valorizzazione del legno trentino. Per fare questo si impegnano a porre in essere azioni specifiche aventi l'obiettivo di garantire agli operatori pubblici e privati tempestive informazioni e valutazioni sulla situazione economica del comparto del legno trentino, di sviluppare il mercato del legno trentino e di promuoverne le forme d'uso a carattere innovativo e la qualificazione dei prodotti, anche in rapporto all'adozione di sistemi di certificazione.

Tali azioni riguardano:

- la gestione e l'aggiornamento dell'“Osservatorio del Legno”, di cui all'art. 63, comma 1, lettera c) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm. per l'acquisizione e la divulgazione di informazioni e dati quantitativi e valutazioni qualitative sulla situazione strutturale e congiunturale dei mercati oppure su progetti imprenditoriali, relativi alla filiera foresta-legno in provincia di Trento;
- la gestione e l'aggiornamento del “Portale del Legno Trentino” per diffondere informazioni su prodotti, imprese, utilizzazione, dati, eventi, manifestazioni, mercati di legname in provincia di Trento, incontri ed ogni altra notizia utile riguardante il settore e per promuovere in modo efficace l'uso del legno trentino;
- l'organizzazione della commercializzazione del legname trentino, mettendo a disposizione i servizi informatici e le strutture per lo svolgimento dei mercati locali;
- lo sviluppo dei contatti con i proprietari del legname ed organismi coinvolti nella gestione dei boschi trentini, al fine di assicurare una fattiva informazione in ordine all'andamento del mercato ed alla tendenza della domanda di legname;
- la tenuta dell'Elenco provinciale delle imprese forestali di cui alla delega prevista nel successivo art. 18.

Comma 2) Le azioni di cui al comma 1) saranno raccordate con le attività e le iniziative della cabina di regia della filiera foresta-legno istituita ai sensi dell'articolo 65 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione.

Comma 3) I diritti sui dati rilevati e sul materiale prodotto in applicazione del presente articolo, nonché quelli relativi ad eventuali invenzioni o brevetti adottati nell'espletamento delle aste appartengono alla Provincia ed alla Camera di Commercio, che concorderanno, con separato atto, il regime da adottare per la protezione di tali diritti e per la loro

utilizzazione.

Art. 5 Analisi, monitoraggio e approfondimento

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio convengono sull'importanza strategica di un puntuale e sistematico monitoraggio dei dati statistici relativi alla situazione ed alle tendenze in atto nella società e nell'economia e dell'attività di studio e ricerca in ambito economico, che consentano di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione di strategie e ad interventi sempre più efficaci e tempestivi, in grado di rispondere ai bisogni del territorio

Comma 2) La Provincia riconosce l'operato storicamente svolto dalla Camera di Commercio in tale ambito quale costante punto di riferimento per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi agli andamenti congiunturali dell'economia provinciale e del mondo dell'economia nel suo complesso, in confronto e relazione con la struttura provinciale competente in materia di statistica.

Comma 3) Nell'ambito della programmazione annuale di cui all'art. 28, la Provincia e la Camera di Commercio possono prevedere, nel rispetto della legge provinciale sulla statistica, attività congiunte e forme di collaborazione volte a fornire analisi, studi e informazioni sul sistema economico provinciale. In particolare, la Provincia e la Camera di Commercio possono concordare e progettare l'attivazione di analisi volte a determinare gli effetti e le ricadute di specifici interventi provinciali di incentivazione sui settori economici e le imprese beneficiarie, nonché analisi sui fabbisogni occupazionali e formativi del tessuto produttivo.

Comma 4) Tra gli ambiti oggetto di sviluppo condiviso, saranno prioritariamente presi in esame:

- a) l'utilizzo dei dati congiunturali dell'economia trentina con l'obiettivo di valorizzare l'informazione dell'indagine trimestrale sulla congiuntura per le previsioni delle grandezze macroeconomiche del Trentino attraverso il MEMT (modello econometrico multisetoriale del Trentino), nonché l'implementazione dello stesso con nuovi moduli, ad esempio sugli investimenti;
- b) l'integrazione da parte della CCIAA delle banche dati gestite da ISPAT (Istituto di Statistica della Provinciale di Trento) con dati e informazioni, in modalità open, relative al mondo produttivo trentino;
- c) lo sviluppo di indagini e ricerche congiunte o di analisi innovative per una conoscenza approfondita del sistema economico trentino e dei suoi comparti produttivi;
- d) il supporto della Camera di Commercio, anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti a titolo gratuito e/o la fornitura di dati e informazioni, ad organi e comitati della Provincia.

Art. 6 Formazione all'impresa (Accademia d'Impresa)

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio riconoscono come strategica, per i comuni obiettivi di sviluppo territoriale, la presenza di un adeguato livello di offerta formativa per gli operatori dei settori del turismo e del commercio. La Camera di Commercio organizza tramite la sua Azienda speciale denominata Accademia d'Impresa iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori nel settore commercio e turismo di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 e ss.mm., e di qualsiasi ulteriore area di interesse per la realtà economica trentina. Nel caso in cui le iniziative siano svolte sul territorio, possono essere utilizzate sedi della Provincia (art. 10 LP 15/1980).

Comma 2) Per i fini di cui al comma 1) la Camera di Commercio:

- a) garantisce che Accademia d'Impresa rispetti i principi e gli indirizzi della formazione professionale, così come recati dalla legge provinciale 7.08.2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e ss.mm., e dagli strumenti di programmazione settoriale (Art. 35 della L.P. 7.08.2006, n. 5), in particolare nel perseguimento dello sviluppo e della diffusione di una cultura della professionalità e nella rimozione degli ostacoli per l'effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta;
- b) assume, per mezzo di Accademia d'Impresa, la responsabilità amministrativa contabile nonché la responsabilità didattico-formativa della realizzazione delle iniziative di formazione professionale di cui al comma 1);
- c) garantisce che l'attività ordinaria di formazione professionale attuata da Accademia d'Impresa sia costituita dalla realizzazione delle iniziative volte alla formazione professionale degli operatori nei settori del commercio e del turismo, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 e ss.mm., come specificata al comma 1). Oltre a questa attività ordinaria di formazione professionale, Accademia può attuare altre iniziative di formazione professionale per soddisfare specifiche esigenze di professionalità degli operatori medesimi;
- d) tiene conto, nella definizione delle iniziative di formazione di Accademia d'Impresa, delle indicazioni stabilite dalla Provincia;
- e) non fa gravare sulla Provincia quote di spese generali afferenti ad altre iniziative del programma annuale di formazione di Accademia d'Impresa;
- f) garantisce che Accademia d'Impresa non svolga esercitazioni pratiche previste dal programma di studio dei corsi costituenti le iniziative di formazione professionale di cui al comma 1) per conto di terzi a fini produttivi, salvo specifica autorizzazione del servizio della Provincia competente in materia di formazione professionale.

Comma 3) La Provincia dà atto che il presente articolo ha per oggetto la realizzazione di iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori nei settori del commercio e del turismo di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 e ss.mm. e costituisce riconoscimento, da parte della Provincia, della idoneità dell'Azienda speciale camerale, Accademia d'Impresa, a realizzare le iniziative di formazione professionale alle quali il presente Accordo si riferisce.

Comma 4) La definizione delle iniziative di formazione di Accademia d'Impresa, tiene conto delle indicazioni concordate con la Provincia, con particolare riguardo allo sviluppo della managerialità, al supporto per l'individuazione di fonti di finanziamento e accesso al credito, alle competenze digitali e di leadership delle imprese trentine. Verranno inoltre valorizzate le attività di sensibilizzazione ad un più diffuso e consapevole utilizzo dei prodotti agroalimentari territoriali, ed all'ottimizzazione della relazione con il cliente, in particolare nel settore turistico - ricettivo.

Comma 5) La Camera di Commercio è disponibile, per mezzo della Azienda speciale, Accademia d'Impresa, all'organizzazione di Piani formativi particolarmente strategici per il rafforzamento competitivo dei settori del commercio e del turismo con particolare rilievo allo sviluppo della commercializzazione turistica tramite i nuovi strumenti tecnologici. Tali Piani potranno essere definiti e programmati attraverso una costante interazione con le categorie economiche.

Art. 7 Supporto ai processi di internazionalizzazione e rapporti con l'Unione Europea

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio convengono circa l'importanza strategica che le azioni di sostegno all'internazionalizzazione assumono per la competitività del sistema economico trentino.

Comma 2) La Provincia riconosce l'importanza del patrimonio di relazioni, interlocuzioni dirette e supporti organizzativi di cui la Camera di Commercio beneficia sia a livello locale che nazionale ed internazionale, grazie al suo collegamento con il sistema camerale nazionale, attraverso Unioncamere e la rete degli "sportelli WorldPass" attivi presso tutte le Camere di Commercio italiane, con il sistema delle Camere di commercio italiane all'estero, delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia e tramite l'attività di Eurochambres.

La Camera di Commercio collabora con Trentino Sviluppo S.p.A., nell'ambito del supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese, al fine di valorizzare tale patrimonio e l'utilizzo dei servizi sopra indicati. La Camera di Commercio può a tal fine sottoscrivere specifiche convenzioni operative che potranno essere concordate, a seguito del presente Accordo di programma, con la società di scopo Trentino Sviluppo S.p.a. di concerto con le strutture competenti della Provincia.

Comma 3) La Camera di Commercio, che costituisce il soggetto istituzionale di riferimento per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati concernenti il contesto e le tendenze socio-economiche in ambito locale, nonché del grado e delle caratteristiche dell'internazionalizzazione delle imprese trentine fornisce, in raccordo e coordinamento con Trentino Sviluppo S.p.a., servizi di informazione e formazione in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Comma 4) La Camera di Commercio fa parte del Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 872 del 4 maggio 2012.

Comma 5) La Camera di Commercio assicura supporto allo Sportello unitario di promozione territoriale, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione Europea, di cui all'art. 12, comma 4 della L.P. 16 febbraio 2015, n. 2 e ss.mm., potenziando la collaborazione con gli organismi camerali a Bruxelles, anche attraverso specifiche convenzioni, al fine di contribuire a fornire informazioni e servizi al sistema delle imprese trentine.

Art. 8 Servizio di conciliazione

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio concordano sulla necessità di promuovere ulteriormente un sistema efficace ed efficiente di risoluzione alternativa delle controversie che possono insorgere, in particolare, fra imprese e tra imprese e consumatori. Questo al fine di attuare una diminuzione del ricorso alla giustizia ordinaria e di favorire sempre più una composizione bonaria e più economica, in termini di risorse e di tempo, delle controversie.

Il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Trento risulta ufficialmente riconosciuto ed "accreditato" dal Ministero della Giustizia, che lo ha inserito al n. 130 del Registro degli organismi di conciliazione istituito con D.M. 22 luglio 2004, n. 222. A tal fine la Camera di Commercio:

- a) organizza e gestisce gli incontri di conciliazione, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori;
- c) realizza attività di sensibilizzazione e promozione dello strumento conciliativo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 9 Dematerializzazione, e-procurement, digitalizzazione dei rapporti fra imprese e imprese e PA, sostegno all'utilizzo delle tecnologie digitali, banda ultralarga e tecnologia 5G

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio convengono sulla necessità di dare ulteriore impulso ai piani di intervento volti a promuovere i processi di innovazione, con particolare riferimento alla diffusione della cultura e pratica delle tecnologie digitali e l'estensione dei servizi in rete nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, tra le imprese e la pubblica amministrazione e tra le imprese ed il mercato.

Comma 2) In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'impegno di Provincia e Camera di Commercio si concretizzerà nelle seguenti iniziative di semplificazione e digitalizzazione:

- a) la gestione dei sistemi di consultazione diretta, per via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati e delle informazioni degli archivi informatici dell'amministrazione certificante (così come previsto dall'articolo 43 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.);
- b) la promozione e la diffusione presso le imprese o a favore di altri enti o soggetti terzi dell'utilizzo della firma digitale e della tecnologia SPID nonché di ulteriori strumenti per l'accesso on-line ai portali istituzionali;
- c) la realizzazione di investimenti ed azioni relativi a pacchetti formativi e informativi che permettano alle imprese di acquisire le nozioni necessarie in ordine ai profili giuridici e tecnici inerenti le nuove modalità relazionali fra imprese e pubblica amministrazione;
- d) diffusione dell'innovazione anche con riferimento alla proprietà industriale.

Comma 3) Provincia e Camera di Commercio concordano sulla necessità di sostenere il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni al mercato elettronico (e-procurement) per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento dei beni di consumo e servizi, in un'ottica di razionalizzazione degli acquisti e contenimento della spesa. Per questo motivo la Provincia ha creato una piattaforma per gli acquisti on-line delle pubbliche amministrazione trentine, nonché all'interno di detta piattaforma il Mercato elettronico per la pubblica amministrazione provinciale (ME-PAT), che comprende le imprese contattabili dalla pubblica amministrazione per le operazioni di scelta del contraente.

Comma 4) In relazione a quanto previsto dal comma 3), la Provincia delega la Camera di Commercio, alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) promozione ed informazione presso le imprese trentine dei vantaggi e delle modalità di iscrizione alla piattaforma "Mercurio";
- b) assistenza e consulenza in merito alle modalità di iscrizione ed utilizzo;
- c) verifiche relative al possesso di requisiti di carattere generale individuati dall'articolo 80 del Codice dei contratti, alle condizioni e nelle modalità individuate dal Programma di attività 2021 e seguenti.

Comma 5) Provincia e Camera di Commercio concordano sulla necessità di incrementare il livello di digitalizzazione delle imprese e favorire la loro propensione alla promozione e commercializzazione in rete dei prodotti e dei servizi in particolar modo sul mercato elettronico nazionale (MePA). La Provincia sostiene la Camera di Commercio nell'ideazione e nell'erogazione di percorsi formativi con la finalità di:

- a) diffondere la cultura dell'innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più avanzato e competente della rete;

- b) implementare le conoscenze delle metodologie di strategia d'impresa presenti nel sistema per favorire l'innovazione di prodotto e la realizzazione di piani strategici aziendali innovativi.

Le attività del presente comma saranno realizzate anche attraverso l'Azienda speciale della Camera di Commercio denominata Accademia d'Impresa.

Comma 6) Nel Programma annuale di cui all'articolo 28 del presente Accordo saranno definite le attività formative di cui al presente articolo di concerto con la Provincia.

Comma 7) La Provincia, anche per il tramite della Società di sistema Trentino Digitale spa, e la Camera di Commercio convengono sulla necessità di creare e dare sviluppo all'utilizzo della banda ultra-larga e della tecnologia 5G da parte delle imprese del territorio attraverso:

- a) la diffusione della conoscenza e la sensibilizzazione delle imprese circa le potenzialità legate all'utilizzo sia della banda ultra-larga, con particolare "focus" sulle aree "bianche" che della tecnologia 5G;
- b) l'individuazione, l'analisi e la valorizzazione delle "best practices", fenomeni emulativi nei diversi target e stakeholder individuati;
- c) la realizzazione di ricerche e studi per verificare gli impatti che la banda ultra larga e la tecnologia 5G innesca nelle aziende in termini di evoluzioni e crescita.

Art. 10 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)– Fascicolo unico d'impresa

Comma 1) La Provincia ha affidato, nella prima fase di attivazione, al Consorzio dei Comuni Trentini la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), previsto dall' art. 16 sexies della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, rivista ed implementata successivamente dall'art. 24 comma 5 della Legge Provinciale 27 dicembre 2011, n. 18. La Camera di Commercio, in base all'art. 4 commi 11 e 12 del Regolamento SUAP approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e il Consorzio dei Comuni Trentini hanno quindi sottoscritto, in data 15 luglio 2013, una convenzione per l'attivazione, la gestione e l'aggiornamento della piattaforma telematica, che è stata rinnovata per il triennio 2018 – 2020 e alla quale sarà garantita la necessaria continuità.

Comma 2) Provincia e Camera di Commercio convengono sulla necessità di estendere a tutti i procedimenti di interesse delle imprese l'utilizzo della piattaforma telematica del SUAP, a partire da procedimenti di competenza provinciale o mono-ente progressivamente allargati a quelli più complessi in ambito economico e produttivo, con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, per la sburocratizzazione e la semplificazione amministrativa, la dematerializzazione dei procedimenti attraverso l'utilizzo esclusivo delle tecnologie informatiche, nonché per la formazione e costante alimentazione del "fascicolo unico d'impresa" come previsto dall'art. 2, comma 2 lett. b) della L. 580 /1993 ss.mm.

Comma 3) Provincia e Camera di Commercio, d'intesa con il Consorzio dei Comuni Trentini, si impegnano a tal fine a costituire un Tavolo di coordinamento fra le principali istituzioni ed attori in campo, per dare impulso al continuo sviluppo del SUAP come unico interlocutore nei rapporti fra imprese e Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni concernenti il "Punto Unico di Contatto" previste, al punto 48, dalla "Direttiva servizi (cd. Bolkenstein)" 2006/123/CE.

Comma 4) Nell'ambito indicato dal precedente comma 1), la Provincia sostiene la Camera di Commercio nelle attività di supporto organizzativo e formativo, attraverso l'attivazione di incontri e corsi destinati agli utenti del SUAP (in particolare, imprese, associazioni di categoria e studi professionali), anche tramite la sua Azienda speciale denominata Accademia d'Impresa, nonché ai funzionari delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti interessati.

Art. 11 Promozione della cultura imprenditoriale femminile

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio convengono sulla necessità di sostenere l'incremento dell'attività imprenditoriale femminile, come ulteriore modalità di realizzazione della parità di genere, rimuovendo le barriere che impediscono l'effettiva affermazione delle pari opportunità anche nell'ambito imprenditoriale.

Comma 2) In relazione a quanto previsto dal comma 1), l'impegno della Camera di Commercio, si concretizzerà nelle seguenti iniziative:

- a) supporto all'attività del Comitato per l'imprenditoria femminile;
- b) organizzazione, in collaborazione con l'Azienda speciale denominata Accademia d'Impresa, di convegni, seminari e specifici corsi formativi per la creazione di nuove realtà di imprenditoria femminile.

Art. 12 Tutela dei Consumatori

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio convengono sulla necessità di attuare un sistema integrato di informazione, orientamento ed assistenza in materia di etichettatura alimentare, anche in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011.

Comma 2) Per i motivi indicati nel comma 1), la Provincia sostiene la Camera di Commercio nell'implementazione dello Sportello etichettatura e sicurezza alimentare gestito in collaborazione con il Laboratorio chimico, Azienda speciale della Camera di Commercio di Torino, che svolge:

- a) un servizio tecnico di tipo informativo, che esamina ed approfondisce quesiti relativi a sicurezza alimentare ed etichettatura alla luce delle normative vigenti;
- b) un servizio legale, finalizzato a fornire puntuali riferimenti giurisprudenziali a sostegno e verifica dell'adeguata terminologia da inserire in etichetta per evitare fraintendimenti in sede di informazione/comunicazione ai consumatori.

Tale servizio viene svolto in riferimento al mercato ed alla legislazione sia nazionale che estera, in coordinamento con le altre istituzioni e organismi operanti a livello provinciale.

Comma 3) la Provincia sostiene la Camera di Commercio nella realizzazione delle specifiche iniziative e progetti finalizzati a favorire il regolare e corretto svolgimento dei rapporti commerciali ed economici, in particolare fra imprese e consumatori, evitando l'insorgenza di controversie.

Comma 4) A tal fine la Camera di Commercio si impegna a promuovere la conoscenza e l'utilizzo della banca dati nazionale dei "contratti tipo" predisposta dal sistema camerale, attraverso Unioncamere, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCOM).

Nel contempo propone l'inserimento nella citata banca dati di eventuali nuovi contratti tipo fra le imprese, loro associazioni e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che dovessero essere di interesse in ambito locale.

Art. 13 Promozione dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato per il conseguimento dei titoli formali nell'ambito del sistema duale

Comma 1) Presso la Camera di Commercio è istituito il Registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro, come previsto dall'articolo 1, comma 40 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

La Provincia ha approvato, con legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, modifiche alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ("Legge provinciale sulla scuola") prevedendo fra l'altro, all'articolo 65, comma 1 ter, che il dirigente dell'istituzione scolastica e/o formativa individui, all'interno del citato Registro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipuli apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico dello studente.

Comma 2) Il Registro dell'alternanza di cui al comma 1) si concretizza in un Portale dedicato, con un'area aperta e consultabile gratuitamente, all'indirizzo <http://scuolalavoro.registroimprese.it> in cui sono visibili le imprese, i professionisti e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato.

Comma 3) Provincia e Camera di Commercio concordano sull'opportunità di promuovere e monitorare lo sviluppo del sistema duale e del mantenimento di un efficace sistema di alternanza scuola-lavoro e apprendistato. A tal fine la Camera di Commercio si impegna ad intraprendere azioni volte al consolidamento e al potenziamento di progetti di apprendistato duale attivati dagli istituti scolastici.

La Camera di Commercio si impegna, d'intesa con la Provincia, ad attuare iniziative di sensibilizzazione, informazione e assistenza rivolte al sistema delle imprese, nonché anche nei confronti delle istituzioni scolastiche e

formative, ai fini della diffusione e dell'utilizzo del Portale di cui al comma 2).

CAPO III Funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia

Art. 14 Funzioni amministrative oggetto di delega

Comma 1) La Provincia delega alla Camera di Commercio per la durata del presente Accordo, come previsto dalle leggi di cui alle premesse, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) denominazione di origine e indicazioni geografiche dei vini;
- b) albo delle Imprese Artigiane;
- c) vendite presentate come occasioni favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie in materia di distributori di carburante;
- d) elenco provinciale delle imprese forestali;
- e) ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Comma 2) La Provincia può approvare annualmente, quale contenuto del Programma delle attività previsto dall'art. 28, eventuali direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative indicate nel comma 1).

Comma 3) Il rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate è determinato a forfait nel limite di quanto previsto nel Quadro delle risorse di cui all'articolo 27.

Art. 15 Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

Sezione A - Tenuta dell'Elenco dei tecnici degustatori ed elenco degli esperti degustatori:

Comma 1) La Provincia affida alla Camera di Commercio la tenuta e l'aggiornamento degli Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori. Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della provincia, o in caso di DO interregionali, delle relative regioni o province autonome.

Comma 2) La Camera di Commercio definisce i percorsi tecnico-operativi ed organizzativi necessari alla formazione e gestione degli Elenchi al fine di consentire l'iscrizione nel rispetto delle modalità e in presenza dei requisiti indicati dalle disposizioni ministeriali vigenti.

Comma 3) La Camera di Commercio assicura la continuità nell'esercizio delle funzioni delegate, con le modalità attualmente in atto, fermo restando che i soggetti iscritti negli Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio in virtù delle disposizioni previgenti sono trasferiti d'ufficio negli Elenchi di cui al comma 1), previa accettazione degli interessati.

Comma 4) Per la procedura di iscrizione agli Elenchi si fa riferimento a quanto stabilito con apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF). La Camera di Commercio assicura l'adozione di tutto quanto necessario ai fini della iscrizione, compresa l'elaborazione della modulistica da adottarsi secondo i criteri e le disposizioni ministeriali di riferimento.

Sezione B - Gestione della menzione «vigna» o suoi sinonimi:

Comma 1) La Provincia conferisce alla Camera di Commercio la gestione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale individuato.

Comma 2) Provincia e Camera di Commercio concordano i percorsi tecnico-operativi ed organizzativi necessari al fine di favorire l'interoperabilità e l'integrazione dei dati afferenti alla gestione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi anche mediante la costituzione di un apposito gruppo tecnico di lavoro.

Comma 3) Entrambe le parti si impegnano nella disponibilità reciproca di dati ed informazioni, con le modalità tecnologiche più opportune, al fine di favorire l'efficienza nell'espletamento delle funzioni e l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente articolo.

Comma 4) Per la procedura di individuazione e iscrizione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi nell'Elenco delle menzioni provinciali si fa riferimento a quanto stabilito con apposito regolamento concordato fra Camera di Commercio e Provincia adottato con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1320 di data 22 giugno 2012 e ss. mm..

Art. 16 Albo delle imprese artigiane

Comma 1) La Camera di Commercio esercita, per delega della Provincia, ai sensi dell'art. 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e ss.mm., le funzioni concernenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 3 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e ss.mm., ivi comprese, ai sensi dell'art. 19 della citata legge, così come da ultimo modificato dall'art. 14 della L.P.12 dicembre 2011, n. 16, le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Art. 17 Vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie in materia di distributori di carburante

Comma 1) La Camera di Commercio esercita, per delega dalla Provincia ai sensi dell'art. 28, comma 8 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17

e ss.mm., le funzioni amministrative in materia di vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

Comma 2) La Camera di Commercio esercita, per delega dalla Provincia ai sensi dell'art. 51, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e ss.mm., le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in tale materia, unitamente ai competenti uffici dei Comuni e della stessa Provincia, attraverso controlli e verifiche sul territorio per l'accertamento di eventuali infrazioni amministrative.

Comma 3) La Giunta provinciale, con deliberazione 13 settembre 2019, n. 1379, ha disposto che le vendite favorevoli di cui al comma 1, vengano trasmesse alla Camera di Commercio e, per conoscenza, al Comune competente per territorio, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L'attivazione di questa nuova modalità di trasmissione telematica è avvenuta a partire dal 2020.

Comma 4) La Camera di Commercio esercita inoltre, su delega della Provincia ai sensi dell'art. 58, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e ss.mm., le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 56 (ad eccezione del comma 7) della stessa legge, per quanto concerne i distributori di carburante. Le somme introitate dalla Camera di Commercio a titolo di sanzione sono versate entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla Provincia.

Art. 18 Elenco provinciale delle imprese forestali

Comma 1) Nei termini, con le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 61, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm., la Camera di Commercio provvede, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007 e ss. mm., alla tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale.

Art. 19 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Comma 1) A seguito dell'emanazione da parte della Provincia del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg la Camera di Commercio provvede, ai sensi dell'articolo 39ter, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 9 luglio 1993 e ss. mm, alla tenuta del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 e ss. mm.

Con il suddetto regolamento sono stabiliti i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo.

Comma 2) L'iscrizione nel ruolo è condizione per il rilascio, a persona fisica o al legale rappresentante di persona giuridica richiedente, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata all'esercizio o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Comma 3) L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione provinciale istituita ex comma 5 dell'art. 39 ter della predetta legge presso la Camera di Commercio.

Art. 20 Nucleo di verifica sui requisiti in capo alle imprese iscritte ad elenchi o abilitate al mercato elettronico provinciale

Comma 1) La Camera di Commercio esercita, per delega dalla Provincia ai sensi degli articoli 5 della L.P. n. 2/2020 e 19 bis della L.P. n. 2/2016 s.m., le funzioni di verifica del possesso dei requisiti, in capo all'operatore economico, di carattere generale, individuati dall'art. 80 del Codice dei Contratti, che tratta i motivi di esclusione e che si intende integralmente richiamato, alle condizioni e nelle modalità individuate dal Programma di attività 2021 e seguenti.

Comma 2) Rispetto all'elenco dei nominativi sottoposti all'attività di verifica, individuati con periodicità prestabilita dall'Amministrazione tenutaria dell'Albo unico e nella misura stabilita dalla legge, la Camera di Commercio di Trento provvede a distinguere i soggetti con esito positivo e quelli con esito negativo. Lo strumento informatico potrà transitare attraverso la funzionalità del Registro Unico controlli alle imprese.

Comma 3) L'attività operativa rimessa alla CCIAA si esplicherà attraverso verifiche riguardanti stati, qualità personali e gli altri fatti attinenti agli operatori economici in conformità alle disposizioni in materia di contratti pubblici. Tali attività saranno oggetto di specifica declinazione nel programma annuale di attività 2021 e seguenti.

CAPO IV Accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti

Art. 21 Ulteriori specifici rapporti

Comma 1) La Provincia affida alla Camera di Commercio per la durata del presente Accordo, ulteriori funzioni nelle seguenti materie:

- a. formazione professionalizzante nei settori del commercio e del turismo;
- b. formazione Maestro Artigiano e Maestro Professionale;
- c. certificazione nei settori agroalimentari, turistico e della ristorazione;
- d. supporto nei rapporti con l'Unione Europea.

Art. 22 Formazione professionalizzante nei settori del commercio e del turismo

Comma 1) Al fine di realizzare l'attività di formazione professionale per il conseguimento dei titoli necessari all'iscrizione in appositi albi o elenchi nonché per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, la Provincia e la Camera di Commercio convengono quanto di seguito specificato:

- a. La Provincia individua nella Camera di Commercio il soggetto titolato alla gestione delle attività formative per gli operatori dei settori del commercio e del turismo regolati dalle seguenti specifiche leggi:
 - legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera e ss.mm., in coordinamento con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
 - legge 3 febbraio 1989, n. 39 e ss.mm. – Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (Ruolo agenti d'affari in mediazione);
 - legge 3 maggio 1985, n. 204 e ss.mm. – Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (Ruolo agenti e rappresentanti di commercio);
 - D.M. 6 ottobre 2009 – Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e ss.mm.;
- b. la Provincia riconosce e accredita l'Ente Camerale e la sua Azienda speciale denominata Accademia d'Impresa nella realizzazione delle attività previste alla lettera a);
- c. le attività previste alla lettera a) saranno realizzate attraverso l'Azienda Speciale della Camera di Commercio denominata Accademia d'Impresa;
- d. il Programma annuale di cui all'articolo 28 del presente Accordo individua le attività da realizzare;
- e. Accademia d'impresa garantisce che tutti i percorsi formativi professionalizzanti previsti nel presente Accordo rispettino i requisiti di accesso, gli standard formativi e le modalità di certificazione definite dalle vigenti disposizioni nazionali e provinciali e negli Accordi Regioni e Province Autonome nell'ambito della formazione regolamentata".

Art. 23 Formazione Maestro Artigiano e Maestro Professionale

Comma 1) La Camera di Commercio esercita, su delega della Provincia ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e ss.mm., le funzioni riguardanti il procedimento per il rilascio del titolo di

“Maestro Artigiano” e di “Maestro Professionale” secondo quanto previsto dal presente Accordo. In virtù della riferita delega la Camera di Commercio cura:

- a. l'attività di progettazione dei profili di qualificazione professionali, di revisione degli stessi anche al fine dell'inserimento nel repertorio provinciale delle qualifiche professionali, nonché dei programmi formativi che individuano i contenuti dei corsi e le competenze, abilità e conoscenze che costituiscono il livello di entrata;
- b. la definizione dei periodi di presentazione delle domande di iscrizione nonché del numero massimo e minimo di partecipanti che saranno ammessi alla frequenza del corso (il numero minimo non potrà essere inferiore a dieci, salvo eventuali deroghe, previo parere positivo della Commissione provinciale dell'artigianato);
- c. le attività di raccolta delle domande e di verifica del possesso dei requisiti;
- d. la realizzazione dell'attività di selezione consistente nella verifica del “livello di entrata” e valutazione dei casi di esonero dall'obbligo di frequenza;
- e. l'ammissione dell'interessato al corso nonché tutte le relative comunicazioni;
- f. la realizzazione dei corsi di formazione relativi all'Area gestione d'impresa, compresa la valutazione dei candidati;
- g. la realizzazione dei corsi di formazione relativi all'Area insegnamento del mestiere, compresa la valutazione dei candidati;
- h. l'eventuale realizzazione, previo accordo con il Servizio provinciale competente in materia di artigianato, della parte formativa relativa ai corsi di formazione dell'Area professionale, comprensiva la valutazione dei candidati.

Comma 2) La Camera di Commercio, su delega della Provincia, esercita altresì, previo accordo con il servizio provinciale competente in materia di artigianato, le funzioni riguardanti il procedimento per il rilascio degli attestati dei corsi di aggiornamento dei Maestri Artigiani e dei Maestri Professionali.

In particolare la Camera di Commercio cura:

- a) l'attività di progettazione dei programmi formativi;
- b) la definizione dei periodi di presentazione delle domande di iscrizione e l'attività di raccolta delle stesse;
- c) la realizzazione dell'eventuale percorso formativo relativo all'Area gestione d'impresa e all'Area insegnamento del mestiere e, previo accordo con il Servizio provinciale competente in materia di artigianato, dell'eventuale percorso formativo relativo all'Area Professionale, comprensivi della eventuale valutazione dei candidati.

Comma 3) Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere realizzate anche attraverso l'Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento denominata Accademia d'Impresa.

Art. 24 Certificazione nei settori agroalimentari, turistico e della ristorazione

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio convengono sulla necessità di valorizzare, tutelare e promuovere i prodotti e i servizi riconducibili al mondo economico trentino. A tal fine, per la certificazione di marchi collettivi e di qualità nel settore agroalimentare, turistico e della ristorazione, la Provincia può affidare, alla Camera di Commercio la realizzazione delle seguenti attività:

- a) concordare con le Istituzioni e le imprese una strategia di sviluppo e promozione del progetto di certificazione per marchi collettivi e di qualità nonché redigerne una proposta di programma di valorizzazione;
- b) controllare e certificare l'applicazione dei disciplinari;
- c) diffondere le "buone pratiche" verificandone insieme alle singole imprese le carenze nello sviluppo del progetto (attività di scouting);
- d) realizzare percorsi formativi, tramite l'Azienda speciale di cui all'art. 6, per titolari/addetti d'impresa sui temi ritenuti prioritari per lo sviluppo del progetto medesimo.

CAPO V Programmazione, finanziamento, verifica e rendicontazione degli interventi

Art. 25 Finanziamento ordinario della Camera di Commercio

Comma 1) A seguito della delega alla Provincia delle funzioni amministrative in materia di Camere di Commercio, la Provincia assegna annualmente alla Camera di Commercio il finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e ss. mm..

Tale finanziamento non è soggetto agli adempimenti programmatori e di rendicontazione previsti al capo V del presente Accordo.

Comma 2) L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 del presente Accordo.

Art. 26 Direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio

Comma 1) La Giunta provinciale approva le direttive ai sensi dell'art. 7, comma 10 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e ss.mm., previo confronto con la Camera di Commercio.

Art. 27 Modalità di finanziamento

Comma 1) Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui al presente Accordo sono determinate per ambiti di

intervento, nella misura indicata nella tabella denominata "Quadro delle risorse".

Nel "Quadro delle risorse" sono distinte le spese a carico della Provincia, le spese a carico della Camera di Commercio e le spese a carico di altri soggetti terzi.

Il "Quadro delle risorse" deve risultare compatibile con il bilancio della Provincia e si intende aggiornato con l'approvazione del Programma annuale di cui all'art.28.

Comma 2) La Provincia assegna, secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29, le risorse indicate a suo carico nel Quadro delle risorse e nei relativi aggiornamenti. La Camera di Commercio garantisce, un intervento finanziario per l'attuazione delle azioni previste nell'Accordo medesimo, almeno pari alle somme indicate a suo carico nel "Quadro delle risorse" di cui al comma 1, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti.

Art. 28 Programmazione annuale delle attività

Comma 1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, la Camera di Commercio, tenendo conto delle esigenze rappresentate dalla Provincia in ordine all'attuazione degli interventi e delle attività e tenendo conto del Quadro delle risorse di cui all'art. 27, presenta annualmente alla Provincia entro il 31 ottobre la proposta di Programma annuale delle attività da realizzare nell'anno seguente.

Comma 2) In particolare la proposta di Programma annuale delle attività è così strutturata:

- a) una Parte Descrittiva, contenente gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare e i risultati da conseguire con le risorse presenti nel Quadro delle Risorse del Programma delle attività;
- b) un Quadro delle Risorse, secondo lo schema di cui al Quadro delle Risorse, articolato per ambiti di intervento e con la precisazione, per ciascuno di essi, della quota di spese a carico della Provincia, a carico della Camera di Commercio, nonché di quella a carico di altri soggetti, e degli avanzi, ove evidenziati, determinati in maniera definitiva nell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Sarà in ogni caso effettuato in quanto ritenuto strategico - per specifiche aree di attività e con le strutture provinciali di riferimento - un confronto preliminare alla presentazione annuale alla Provincia del Programma di attività (di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente) al fine di poter coniugare al meglio gli indirizzi strategici della Provincia con le attività operative previste dalla Camera di Commercio, nonché dei momenti di raccordo in fase di sviluppo dell'attività stessa in modo da assicurare un monitoraggio comune.

La struttura provinciale competente per la gestione dei rapporti con la Camera di Commercio esamina la proposta di Programma di attività e, previo confronto con il medesimo ente e le strutture provinciali di merito,

valuta la coerenza e l'ammissibilità delle iniziative rispetto agli obiettivi fissati nel presente Accordo. Raggiunta l'intesa con la Camera di Commercio ed effettuati i momenti di confronto, anche in fase di sviluppo dell'attività, come sopra previsto, la Giunta provinciale, su proposta della Struttura provinciale competente, approva entro il 31 gennaio il Programma annuale delle attività ed assegna il relativo finanziamento.

La struttura provinciale competente per la gestione dei rapporti con la Camera di Commercio effettua, entro il 15 giugno di ogni anno, un confronto con le strutture provinciali di merito per esaminare la rendicontazione del Programma di attività riferito all'anno precedente e per concordare la proposta di destinazione degli avanzi definitivi.

Su proposta della struttura provinciale competente la Giunta provinciale approva entro il 30 giugno di ogni anno la rendicontazione del Programma delle attività riferito all'anno precedente e la destinazione degli avanzi definitivi.

Comma 3) Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere apportate modifiche ed integrazioni al Programma annuale delle attività, previa specifica intesa fra le parti.

Comma 4) Le modalità di erogazione e rendicontazione delle somme assegnate sono quelle previste ai successivi articoli 29 e 30, salvo ulteriori specificazioni che potranno essere individuate nel provvedimento annuale di assegnazione dei finanziamenti.

Comma 5) Le intese tra la Provincia e la Camera di Commercio previste da questo articolo sono raggiunte anche mediante scambio di corrispondenza tra i Presidenti dei due Enti, ovvero tra loro delegati.

Art. 29 Modalità di erogazione dei finanziamenti

Comma 1) Le somme a carico della Provincia, come risultanti dal Quadro delle risorse allegato al Programma annuale di Attività e dai provvedimenti di assegnazione di cui agli articoli 25 e 27, sono erogate come segue:

- a) entro i 30 giorni successivi alla presentazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno di assegnazione dei finanziamenti, su richiesta dell'ente camerale, relativamente ai finanziamenti ordinari disciplinati all'articolo 25; ciò anche con riferimento all'annualità 2019;
- b) entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta relativamente ai finanziamenti disciplinati dall'articolo 27, rendicontati ma non ancora introitati dalla Camera di Commercio alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rendicontazione. Per tali finanziamenti sarà erogata la quota di competenza della Provincia entro i limiti degli oneri effettivamente sostenuti dalla Camera di Commercio stessa. Gli oneri rendicontati ma non ancora sostenuti dalla Camera di commercio verranno richiesti in occasione della successiva liquidazione;

- c) per i finanziamenti di cui all'art. 27, le annualità relative agli esercizi 2019, 2020 e 2021 sono erogate a partire dal 2022 per 8 tranches annuali di euro 1.000.000, oltre ad una rata conclusiva a saldo.
In caso di criticità nella situazione di cassa, la Provincia può concordare un piano di erogazione diluito nel tempo, comunque da definirsi entro il termine previsto per l'erogazione.

Comma 2) In relazione alle somme ancora dovute dalla Provincia alla Camera di Commercio quale finanziamento delle attività dell' Accordo di programma afferenti le annualità antecedenti il 2019 debitamente rendicontate, la Provincia provvede all'erogazione delle somme dovute in una unica soluzione. La somma è versata entro 30 giorni dalla richiesta della Camera di Commercio.

Comma 3) La Provincia e la Camera di Commercio si impegnano a porre in essere, negli ultimi mesi del 2021, una verifica circa l'adeguatezza delle modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, anche in relazione al contesto finanziario che caratterizzerà la finanza pubblica provinciale e specificamente quello della Camera di Commercio.

Art. 30 Modalità di rendicontazione della spesa

Comma 1) Ai fini della rendicontazione la Camera di Commercio presenta annualmente alla Provincia contestualmente alla trasmissione del Bilancio di esercizio la Rendicontazione del Programma delle Attività, che dà dimostrazione, per ciascuno degli ambiti di intervento, delle spese sostenute e dei finanziamenti ricevuti. La Rendicontazione del Programma delle Attività è costituita da:

- a) una Parte Descrittiva, esplicativa delle iniziative realizzate, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma di attività e delle spese effettivamente sostenute nell'anno;
- b) un Quadro Generale delle Risorse, secondo lo schema di cui all'Allegato A, con ricognizione degli avanzi effettivi.

Comma 2) In particolare, per tutte le attività formative affidate ai sensi dell'art. 21, lo Stato di attuazione dell'Accordo dovrà specificare che le stesse sono state svolte nel rispetto dei contenuti previsti nelle modalità gestionali di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e).

Art. 31 Referenti dell'Accordo

Comma 1) La Camera di Commercio nomina il Segretario Generale pro tempore quale Referente per l'Accordo di Programma e l'Ufficio Ragioneria quale struttura deputata alla ricezione dei documenti, note, informazioni riferite all'Accordo di Programma ed al Programma delle Attività.

Comma 2) La Provincia indica, quali referenti dell'Accordo di Programma, il Dirigente generale dell'UMST semplificazione e digitalizzazione e il Responsabile dell'Ufficio Rapporti con la Camera di Commercio e

razionalizzazione dei controlli alle imprese, struttura deputata alla ricezione di documenti, note e informazioni riferite all'Accordo di Programma ed al Programma delle Attività.

Art. 32 Impegni e responsabilità dei soggetti sottoscrittori

Comma 1) Ciascun soggetto sottoscrittore nello svolgimento delle attività di propria competenza si impegna:

- a) ad assumere ogni iniziativa per assicurare il rispetto dei termini concordati a garantire, per la realizzazione del presente Accordo, con il Programma annuale delle attività la messa a disposizione delle somme previste dalla tabella di cui all'Allegato A, tenuto conto dei relativi aggiornamenti;
- b) ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti;
- d) ad utilizzare appieno tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
- e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'Accordo;
- f) ad adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo.

Comma 2) La Provincia risponde esclusivamente dei finanziamenti assegnati alla Camera di Commercio con i provvedimenti di cui all'art. 28 ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione dei singoli interventi.

La Camera di Commercio è responsabile per l'attuazione degli interventi e delle attività previste dal presente Accordo.

Art. 33 Verifiche sull'attuazione dell'Accordo

Comma 1) Al fine di discutere delle problematiche inerenti l'attuazione del presente Accordo, con particolare riguardo alla verifica del rispetto degli impegni assunti, nonché di formulare proposte per una efficace realizzazione degli obiettivi, per l'eventuale aggiornamento o integrazione dell'Accordo durante il periodo di validità dello stesso, il Presidente della Provincia, d'intesa con il Presidente della Camera di Commercio, può promuovere incontri tra le parti. Analoga facoltà, d'intesa con il Presidente della Provincia, è attribuita al Presidente della Camera di Commercio.

Per la Provincia e per la Camera di Commercio partecipano agli incontri i dirigenti e i funzionari individuati rispettivamente dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Camera di Commercio.

Comma 2) Al fine di dirimere le problematiche inerenti l'attuazione delle iniziative previste nelle singole aree di collaborazione del Programma

annuale di attività la Provincia o la Camera di commercio possono promuovere incontri tecnici tra le parti.

CAPO VI Efficacia dell'Accordo e disciplina transitoria

Art. 34 Durata dell'Accordo

Comma 1) Il presente Accordo ha validità dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2023.

Art. 35 Continuità delle attività della Camera di Commercio dopo la scadenza dell'Accordo

Comma 1) Dopo la scadenza del presente Accordo e fino alla stipulazione del nuovo Accordo, per garantire la continuità delle attività dell'Ente camerale, come previsto dall'art. 19, comma 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, la Provincia può assegnare alla Camera di Commercio acconti per l'effettuazione di attività nelle aree di collaborazione previste nel presente Accordo, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente.

Comma 2) L'erogazione di tali somme è effettuata come previsto all'art. 29, con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione.

Art. 36 Regime fiscale

Comma 1) Ai fini della registrazione si dà atto che il presente Accordo di programma non ha autonomo contenuto patrimoniale e pertanto è soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ACCORDO DI PROGRAMMA 2020-2023

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE

AREE ATTIVITA'	art. ADP	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
		PAT	CCIAA	costi a carico di terzi	totale spesa annua	PAT	CCIAA	costi a carico di terzi	totale spesa annua	PAT	CCIAA	costi a carico di terzi	totale spesa annua	PAT	CCIAA	costi a carico di terzi	totale spesa annua
AZIONI COMUNI																	
PROMOZIONE TERRITORIALE/OSSERVATORIO PRODUZIONI	art. 3	90.000,00	90.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00		180.000,00	90.000,00	90.000,00		180.000,00
<i>di cui FUR cap. 615685-002</i>		90.000,00				90.000,00				90.000,00				90.000,00			
<i>di cui risorse finanza provinciale</i>																	
PALAZZO ROCCABRUNA ED ECOTECA PROVINCIALE	art. 3	445.000,00	285.000,00	120.000,00	850.000,00	445.000,00	285.000,00	120.000,00	850.000,00	445.000,00	285.000,00	120.000,00	850.000,00	445.000,00	285.000,00	120.000,00	850.000,00
<i>di cui FUR cap. 615685-002</i>		110.000,00				110.000,00				110.000,00				110.000,00			
<i>di cui risorse finanza provinciale</i>		335.000,00				335.000,00				335.000,00				335.000,00			
VALORIZZAZIONE DEL LEGNO TRENINO ED ELENCO IMPRESE FORESTALI	art. 4, 18	85.000,00	105.000,00		190.000,00	85.000,00	105.000,00		190.000,00	85.000,00	105.000,00		190.000,00	85.000,00	105.000,00		190.000,00
ANALISI, MONITORAGGIO E APPROFONDIMENTO	art. 5	59.000,00	151.000,00		210.000,00	59.000,00	151.000,00		210.000,00	59.000,00	151.000,00		210.000,00	59.000,00	151.000,00		210.000,00
FORMAZIONE ALL'IMPRESA (ACCADEMIA D'IMPRESA)	art. 6	500.000,00	700.000,00		1.200.000,00	500.000,00	700.000,00		1.200.000,00	500.000,00	700.000,00		1.200.000,00	500.000,00	700.000,00		1.200.000,00
INTERNAZIONALIZZAZIONE E RAPPORTI UE	art. 7		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE	art. 8	95.000,00	40.000,00	20.000,00	155.000,00	95.000,00	40.000,00	20.000,00	155.000,00	95.000,00	40.000,00	20.000,00	155.000,00	95.000,00	40.000,00	20.000,00	155.000,00
DEMATERIALIZZAZIONE, E-PROCUREMENT, IMPRESE E TECNOLOGIE DIGITALI	art. 9	280.000,00	158.000,00	130.000,00	568.000,00	280.000,00	158.000,00	130.000,00	568.000,00	280.000,00	158.000,00	130.000,00	568.000,00	280.000,00	158.000,00	130.000,00	568.000,00
<i>di cui FUR cap. 615685-003</i>																	
<i>di cui risorse finanza provinciale</i>																	
SUAP, FASCICOLO UNICO D'IMPRESA	art. 10	90.000,00	20.000,00	25.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00	25.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00	25.000,00	135.000,00	90.000,00	20.000,00	25.000,00	135.000,00
CULTURA IMPRENDITORIALE FEMMINILE	art. 11	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
TUTELA DEI CONSUMATORI	art. 12				0,00				0,00				0,00				0,00
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	art. 13	27.000,00	35.000,00		62.000,00	27.000,00	35.000,00		62.000,00	27.000,00	35.000,00		62.000,00	27.000,00	35.000,00		62.000,00
FUNZIONI DELEGATE																	
DOC – IGT VINI	art. 15	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE CAP. 615685-004	art. 16	395.000,00		30.000,00	425.000,00	395.000,00		30.000,00	425.000,00	395.000,00		30.000,00	425.000,00	395.000,00		30.000,00	425.000,00
VENDITE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI	art. 17	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
RUOLO CONDUCENTI VEICOLI	art. 19	60.000,00		5.000,00	65.000,00	60.000,00		5.000,00	65.000,00	60.000,00		5.000,00	65.000,00	60.000,00		5.000,00	65.000,00
NUCLEO DI VERIFICA SUI REQUISITI DELLE IMPRESE	art. 20	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
ULTERIORI SPECIFICI RAPPORTI																	
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE NEI SETTORI COMMERCIO E TURISMO	Art. 22	420.000,00			420.000,00	420.000,00			420.000,00	420.000,00			420.000,00	420.000,00			420.000,00
FORMAZIONE MAESTRO ARTIGIANO	Art. 23	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
totale		2.756.000,00	1.629.000,00	330.000,00	4.715.000,00	2.756.000,00	1.629.000,00	330.000,00	4.715.000,00	2.756.000,00	1.629.000,00	330.000,00	4.715.000,00	2.756.000,00	1.629.000,00	330.000,00	4.715.000,00